



**COPIA**

**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 11  
del 25-02-2025**

**Oggetto: Impegno di spesa per somma dovuta a titolo di contributo unificato integrativo per il deposito del ricorso incidentale avverso l'atto di citazione dd 27.12.2024, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Danni Livio Lago e Loretta Cecchin, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 143/2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- a seguito di gara esperita in data 29.03.2011, la Ditta Calcestruzzi Atesini s.r.l. di Roncegno Terme (TN) risultava aggiudicataria della concessione della coltivazione della cava denominata "Rio Lagazin", con un rialzo del 8,55 % sul prezzo a metro cubo di materiale estratto posto a base di gara, e quindi per il prezzo di Euro 4,57.- per metro cubo, corrispondente ad un importo di preventivati totali Euro 1.878.270,00.-;
- in data 07.10.2011, si è proceduto alla stipula del contratto Rep. 266, registrato c/o Agenzia delle Entrate di Borgo V. (TN) in data 11.10.2011;

**ACCLARATO** che in detto contratto è stato scritto espressamente, tra l'altro, all'art. 8 "Accesso al sito. Manutenzione" che "Rimane in carico al concessionario ricercare e/o realizzare una strada d'accesso al sito, idonea al transito dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva. Così come gli oneri relativi al mantenimento, per la durata dell'attività estrattiva, delle condizioni di transitabilità delle strade comunali e private necessarie al deflusso dei mezzi impiegati nel tragitto compreso tra la cava e la confluenza con la SS 47 e al ripristino delle medesime a fine lavori. Sono a carico del concessionario inoltre gli oneri relativi all'occupazione temporanea di alcuni fondi di proprietà privata, in analogia a quanto avvenuto nella coltivazione del I lotto, per la creazione ed il mantenimento della viabilità d'accesso al sito e della pista provvisoria per l'attraversamento del fiume Brenta. Con la predisposizione degli elaborati eventualmente

*necessari per l'acquisizione delle varie autorizzazioni e pareri prescritti nel citato provvedimento n. 05 del Comitato Interdisciplinare dd. 27.01.2010 e dell'adempimento di quant'altro prescritto e/o raccomandato."*

**CONSIDERATO** che la presunta problematicità relativa all'accessibilità del sito di cava, unitamente ad ulteriori elementi contrattuali, sono stati sollevati dalla Società sopra citata nell'Atto di citazione, assunto al prot. com.le n. 1235 del 22.03.2018;

**RICORDATO** che, nell'ottica di tutelare le ragioni del Comune di Ospedaletto, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e conseguentemente doveroso resistere a quanto dedotto nella tutela dei propri interessi secondo le finalità fissate nello Statuto comunale:

- con propria deliberazione n. 56 dd. 13.07.2018, è stato autorizzato il Sindaco *pro tempore* del Comune di Ospedaletto a resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento avverso il succitato atto di citazione presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv. Elisa Bergamin e dall'avv. Matteo Martini Barzolari, contro il Comune di Ospedaletto – notificato mediante posta elettronica certificata, prot. com.le n. 1235 del 22.03.2018.
- con il medesimo atto si provvedeva ad incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune di Ospedaletto, anche in via disgiuntiva, l'avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l'avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223) e presso quest'ultimo eleggere domicilio, con facoltà di evocazione, dando inoltre agli stessi facoltà di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere, nel modo ritenuto più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Ospedaletto, dall'inizio della causa fino alla definitiva soluzione, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e/o trattazione;

**ATTESO** che con sentenza n. 309/2023, agli atti sub prot. n. 1672 del 18.04.2023, il Tribunale di Trento, Sezione civile, rigettava le domande formulate dalla Calcestruzzi Atesini S.r.l., accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Ospedaletto e condannando la Calcestruzzi Atesini S.r.l. al pagamento della somma di Euro 410.000,00.-, a titolo di canoni concessori scaduti e non pagati oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;

**RILEVATO** che:

- la Calcestruzzi Atesini S.r.l., con atto di citazione dd. 23.06.2023, agli atti sub prot. n. 2648 di 27.06.2023, ha promosso appello avverso la citata sentenza n. 309/2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 80 dd. 27.10.2023, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Trento a seguito del suddetto atto di citazione dd. 23.06.2023, agli atti sub prot. n. 2648 di 27.06.2023, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Elisa Bergamin e dall'avv. Matteo Martini Barzolari, avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 309/2023, come meglio descritto in premessa; ad incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Comune, anche in via disgiuntiva, l'avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l'avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223);
- Con sentenza n. 143/2024 pubbl. il 26/09/2024 (nel procedimento RG n. 126/2023) della Corte d'Appello di Trento - sez. seconda civile- repert. n.181/24 del 26.09.2024, veniva rigettato l'appello e per l'effetto confermato l'impugnata sentenza, condannando l'appellante a rifondere al Comune le spese del grado, pari ad Euro 19.711,00.- per onorari, oltre al rimborso forfettario di spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;

**PRESO ATTO** che la Calcestruzzi Atesini S.r.l., con atto di citazione dd. 27.12.2024, agli atti sub prot. n. 101 di 09.01.2025, ha notificato il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso la citata sentenza n. 143/2024;

**EVIDENZIATO** che, allo scopo di tutelare le ragioni dell'amministrazione comunale nell'instaurato giudizio di secondo grado, ed in ragione degli articolati e connessi profili amministrativistici sottesi alla vertenza, con deliberazione n. del la Giunta comunale ha disposto di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere in giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione a seguito dell'atto di citazione dd. 27.12.2024, agli atti sub prot. n. 101 di 09.01.2025, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Danni Livio Lago e Loretta Cecchin, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 143/2024, incaricando e nominando quali patrocinatori legali del Comune di Ospedaletto, anche in via disgiuntiva, l'avv. Alessandro Caumo dello Studio legale avv. Alessandro Caumo di Borgo Valsugana (cod. fiscale CMA LSN 67M01 B006H, P. IVA 01433340229) e l'avv. Flavio Maria Bonazza dello Studio legale avv. Flavio Maria Bonazza di Trento (cod. fiscale BNZ FVM 62T27 L174K, P. IVA 00640560223) e presso quest'ultimo eleggere domicilio, con facoltà di evocazione, dando inoltre agli stessi facoltà di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere, nel modo che riterranno più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Comune di Ospedaletto, dall'inizio della causa fino alla definitiva soluzione, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e/o trattazione, salvo eventuale variazione che adotterà questo Comune con specifico atto deliberativo;

**ATTESO** che, all'esito della disamina e dell'approfondito studio del ricorso avversario, è emersa la particolare delicatezza del medesimo - soprattutto con riferimento a taluni motivi di censura sollevati avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trento – tale da rendere necessario, oltre che opportuno, promuovere prudenzialmente un ricorso incidentale nei confronti del capo della sentenza della Corte d'Appello a fronte della natura particolarmente problematica dei motivi di ricorso contemplati, e ciò al fine di non lasciare nulla di intentato in un'ottica confutativa della fondatezza del corrispondente vizio di legittimità denunciato da Calcestruzzi Atesini S.r.l.;

**CONSIDERATO** che, a fronte della proposizione di tale motivo di impugnazione incidentale giustificato dalle ragioni anzidette, il Comune è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato integrativo quantificato in € 2.428,00.-;

**CONSIDERATO** che al cap. 470 del bilancio di previsione 2025-2027 sussiste sufficiente disponibilità per provvedere all'impegno e liquidazione della stessa;

#### **VISTI:**

- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per la sola parte finanziaria;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione" (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 di data 27.07.2023, aggiornato per il 2024 con deliberazione della Giunta comunale n. 23 dd. 11.04.2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 05 dd. 12.01.2022 con la quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario

comunale;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 09.02.2022, con la quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";

**DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

**ACCERTATA** la propria competenza, quale Responsabile del Servizio,

### DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 2.428,00.- dovuta per il versamento del contributo unificato integrativo richiesto per il deposito del ricorso incidentale avverso l'atto di citazione dd. 27.12.2024, agli atti sub prot. n. 101 di 09.01.2025, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Danni Livio Lago e Loretta Cecchin, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 143/2024;
2. Di dare atto che l'importo sub 1., anticipato dall'avv. Caumo Alessandro, verrà a questo rimborsata;
3. Di dare atto che la spesa trova imputazione a carico dell'esercizio finanziario 2025-2027, gestione competenza, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° macroaggregato	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno di esigibilità
1	11	1	2	1	99	999	470	2.428,00	2025

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 21 dicembre 2022.

*Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, 4° comma, della L.R. n° 23/1992 e s.m., che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi:*

1. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro n. 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104 e s.m.; oppure, in alternativa,
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Segretario Comunale

*Biscaro Sonia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa

**Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria**

## **DETERMINAZIONE N. 11 del 25-02-2025**

**Oggetto: Impegno di spesa per somma dovuta a titolo di contributo unificato integrativo per il deposito del ricorso incidentale avverso l'atto di citazione dd 27.12.2024, presentato dalla Società Calcestruzzi Atesini Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Danni Livio Lago e Loretta Cecchin, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento n. 143/2024**

**CIG**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 25-02-2025.

\*per la motivazione indicata con nota:

\*\*\*\*\*

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Trentin Sara**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.